

www.paweb.it

Le riviste

1

Gennaio 2011

FINANZA E TRIBUTI

Bollettino Informativo
e Guida Operativa
per la gestione
finanziaria del Comune

Servizio a cura di:
Marco Borghesi

FINANZA E TRIBUTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

◆ Bilancio di previsione 2011

Scadenza - Trasferimenti statali - Variazioni delle entrate tributarie - Patto di stabilità - Sanzioni patto di stabilità - Utilizzo oneri di urbanizzazione - Utilizzo proventi multe - Limite all'indebitamento - Vincoli alla spesa del personale - Vincoli alle assunzioni - Incremento spese - Riduzioni obbligatorie di spese

*Guida alla predisposizione del bilancio di previsione 2011
[V. File allegato "Patto di stabilità 2011/2013 " in formato excel]*

pag. 1

RAGIONERIA

◆ Decreto Milleproroghe

E' stato emanato il consueto "decreto milleproroghe" di fine anno, costituito dal D.L. 225 del 29 dicembre 2010, recante una serie di proroghe di adempimenti in scadenza al 31 dicembre di interesse per gli enti locali.

pag. 12

◆ Spese - Tracciabilità pagamenti

Torniamo sull'importante argomento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti al fine di aggiornarvi circa le novità apportate dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, di conversione del D.L. 187 del 12 novembre 2010, nonché relativamente ai nuovi chiarimenti forniti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Circolare n. 10 del 22 dicembre 2010.

" 13

◆ Patto di stabilità - Applicazione sanzioni

In relazione alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità, torniamo sull'argomento delle modalità di calcolo degli effetti sul patto dell'anno successivo a seguito dell'emanazione della delibera n. 1029 del 30 novembre 2010 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ha fornito quella che potrebbe essere la soluzione finale della questione.

" 18

◆ Adempimenti fiscali - Modifica tasso di interesse

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 7 dicembre 2010, nel quale stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissato all' 1,5 % in ragione d'anno con decorrenza 1° gennaio 2011.

" 21

TRIBUTI

◆ Tributi vari - Decreto Milleproroghe

Il D.L. 225 del 29 dicembre 2010 è il consueto "decreto milleproroghe" che viene emanato a fine anno, contenente alcune proroghe di interesse per i Comuni in materia di tributi locali.

pag. 22

◆ Tributi vari - Modifica tasso di interesse

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 7 dicembre 2010, nel quale ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissato all' 1,5 % in ragione d'anno con decorrenza 1° gennaio 2011.

" 23

SCADENZARIO

pag. 25



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

✓ *Bilancio di previsione 2011*

Bilancio di previsione 2011

Guida alla predisposizione del bilancio di previsione 2011 [v. File allegato "Patto di stabilità 2011/2013" in formato excel].

GUIDA OPERATIVA

Nel corso del 2010 sono state emanate numerose disposizioni normative destinate ad avere effetti rilevanti sulla predisposizione del bilancio 2011; proveremo quindi a riassumere le principali novità di cui i funzionari comunali dovranno tenere conto nella predisposizione del bilancio di previsione 2011, analizzandole da un punto di vista pratico.

- **Scadenza.**

Nel caso della scadenza per l'approvazione del bilancio, parlare di novità è oramai un eufemismo, considerato che è oramai prassi della maggior parte dei funzionari comunali programmare la predisposizione del bilancio presupponendo la consueta proroga ai primi mesi dell'anno successivo.

Relativamente al bilancio 2011, la scadenza è stata portata al 31 marzo 2011; la normativa da citare nella delibera di approvazione del bilancio per giustificare l'approvazione oltre il 31 dicembre è il D.M. 17 dicembre 2010.

- **Trasferimenti statali.**

L'unica variazione di rilievo relativamente ai trasferimenti per l'anno 2011 riguarda i Comuni soggetti al patto di stabilità, in quanto l'art. 14 del D.L. 78/2010 ha stabilito che i Comuni superiori ai 5.000 abitanti contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica per un importo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; il problema è che la versione finale del decreto ha stabilito che tali importi vengano preventivamente incamerati dallo Stato, che taglierà i contributi statali ai Comuni per un importo equivalente.

La versione originaria del D.L. 78 prevedeva un generico "criterio proporzionale" di ripartizione dell'onere, mentre la conversione in legge ha introdotto una delega alla Conferenza Stato-città affinché definisca i parametri di ripartizione, tenendo conto del rispetto del patto, del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente complessiva e del grado di autonomia finanziaria, fermo restando l'utilizzo del mero criterio proporzionale da parte del Ministero dell'Interno in caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città, cosa puntualmente avvenuta, cosicché la decurtazione è stata stabilita dal Ministero dell'Interno, in maniera automatica, con D.M. 9 dicembre 2010.

Ogni Comune ha la possibilità di verificare l'importo della decurtazione di propria competenza collegandosi al seguente link:

<http://finanzalocale.interno.it/ser/riduzioni/tabreg.html>

Gli importi evidenziati riguardano il solo taglio 2011, per cui rimane il problema di come quantificare la decurtazione da applicare nel bilancio pluriennale; nessuna previsione al riguardo può essere certa, in quanto per il 2012 potrebbe anche tornare in gioco la determinazione dei criteri di ripartizione da parte della Conferenza Stato-città (il fatto che sia saltata per il 2011 non significa che non possa essere trovato un accordo per il 2012), per cui al momento la previsione migliore che si può suggerire non può che essere quella ottenuta riproporzionando l'attuale taglio: considerato che l'importo globale è pari, come detto in precedenza, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, il taglio 2012 e 2013 (è uguale nei due anni) può essere quantificato dividendo il taglio 2011 per 1.500 e moltiplicandolo per 2.500.

Una buona notizia arriva invece dalla Legge di stabilità 2011: è stato istituito un fondo di 60 milioni di euro cui potranno accedere i Comuni per ottenere il rimborso degli interessi passivi dovuti ai fornitori a seguito dei pagamenti effettuati agli stessi in ritardo a causa dei vincoli del patto di stabilità, che costringono a limitare i pagamenti del titolo II.

Non ci soffermiamo oltre circa tale novità, delle cui criticità abbiamo già parlato in FINANZA E TRIBUTI di dicembre, se non per ricordare che i meccanismi di assegnazione devono essere stabiliti in un apposito decreto attuativo, per cui riteniamo prematuro inserire una qualche voce di entrata al riguardo nel bilancio 2011, ferma restando che nulla potrà essere previsto neanche in futuro da parte degli enti che non hanno rispettato entrambe le condizioni di base previste per il beneficio, ovvero il rispetto del patto nelle annualità 2008-2009-2010 e un rapporto tra spesa del personale e spese correnti inferiore alla media nazionale.

Per quanto concerne i Comuni di minori dimensioni, ricordiamo che l'art. 2, comma 23, della Legge Finanziaria 2010 aveva provveduto a prorogare i contributi di cui all'art. 1, comma 703, della Legge 296/2006 per le annualità 2010-2011-2012, pur con una riduzione dello stanziamento annuale per l'importo di 10 milioni di euro.

Nel 2011 troveranno pertanto conferma tali trasferimenti, con le sole variazioni derivanti dalle modifiche presenti nei dati anagrafici di ogni ente, considerato che i calcoli vengono effettuati sulla base dei seguenti parametri:

a) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione residente complessiva sia superiore al 25% (ricordiamo che almeno il 50% del trasferimento deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale);

b) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 5 anni e popolazione residente complessiva sia superiore al 4,5% (ricordiamo che almeno il 50% del trasferimento deve essere

finalizzato ad interventi di natura sociale);

c) Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (ricordiamo che il trasferimento deve essere utilizzato per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo ordinario per gli investimenti).

Tutti i Comuni devono invece ricordare che il contributo di 200 milioni di euro di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 78/2010, la cui ripartizione è stata determinata con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2010, è un contributo straordinario, concesso per il solo anno 2010, per cui il relativo importo, attribuito ai Comuni il 27 dicembre e ubicato nella voce "Altri contributi generali", deve essere decurtato dalle previsioni di entrata 2011.

- **Variazioni delle entrate tributarie.**

Anche per il 2011 viene confermato il consueto blocco della possibilità di deliberare aumenti di aliquote e tariffe riguardanti i tributi locali.

La riproposizione del blocco è stata determinata dall'art. 1, comma 123, della Legge di Stabilità 2011, che ha stabilito la sospensione, fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, con la solita eccezione degli aumenti relativi alla TARSU.

Nell'ambito del bilancio di previsione 2011 non è quindi possibile effettuare politiche tariffarie, se non di riduzione fiscale, essendo tutti gli aumenti vietati con la sola esclusione della Tarsu; non potendo conoscere la tempistica per la definitiva attuazione del federalismo fiscale, tale impossibilità dovrebbe applicarsi anche nel bilancio pluriennale 2012 e 2013.

È importante precisare che in tale divieto sono da includersi anche le istituzioni di nuovi tributi, come chiarito dalla Corte dei Conti della Lombardia con il parere n. 74 del 16 ottobre 2008 che, analizzata la ratio della norma, ha equiparato la "prima applicazione" dell'addizionale all'"aumento" della stessa.

Per quanto concerne la TIA, sebbene la norma citi espressamente la sola Tarsu si deve presumere che la facoltà di aumento tariffario sia estesa anche ad essa, in quanto, indipendentemente dal fatto che la si voglia considerare di natura tributaria o patrimoniale, le motivazioni per l'esclusione della TARSU hanno ancora maggior rilevanza per la TIA, considerato che l'eventuale aumento risponde ad un preciso obbligo di copertura dei costi del servizio (in senso conforme: delibera Corte dei Conti Campania n. 18 del 16 ottobre 2008).

E' importante ricordare che, come ripetutamente confermato dalla Corte dei Conti, il vincolo in oggetto deve essere esteso ad ogni manovra che determina, di fatto, un aumento del carico impositivo per i contribuenti, il che significa che sono compresi nel divieto anche le modifiche regolamentari che determinano riduzioni o eliminazioni dei casi di esenzione in precedenza previsti.

Sono invece da ritenersi legittimi tutti gli aumenti tariffari che siano il risultato di un adeguamento di legge: si ricorda infatti, al riguardo, la deliberazione n. 373 del 18 settembre 2009 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nella quale un Comune richiedeva se fosse legittimo l'aumento tariffario derivante da una riclassificazione del Comune a seguito dell'aumento della sua popolazione, come previsto in alcuni passaggi del D.Lgs. 507/1993 in materia di TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

La Corte ha risposto che l'osservanza della disciplina del blocco tariffario potrà dirsi garantita "purché la lievitazione delle tasse comunali e delle tariffe sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse, che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell'adeguamento la misura delle imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del Comune alla classe precedente".

Una possibilità di aumento delle tariffe è quindi quella derivante dal passaggio del Comune ad una categoria tariffaria superiore; gli uffici che volessero verificare l'eventuale inclusione del proprio ente in tale casistica, devono consultare le seguenti norme:

- art. 2 D.Lgs. 507/1993 (Imposta comunale sulla pubblicità)

- art. 43 D.Lgs. 507/1993 (TOSAP)

Da rilevare, infine, che la Legge di Stabilità 2011 ha introdotto un serie di deroghe al blocco in oggetto per alcuni casi particolari: trattasi delle casistiche di cui ai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, che riguardano il Comune di Roma, i Comuni commissariati e i Comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto.

Per quanto riguarda il federalismo fiscale, si è tanto parlato dell'introduzione della cedolare secca sugli affitti, il cui introito, unitamente a quello di altri tributi erariali sugli immobili, avrebbe dovuto essere trasferito ai Comuni già dal 2011: tale novità è al momento in fase di stallo e, comunque, non è opportuno porsi problemi al riguardo in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2011 in quanto, anche qualora la situazione si sbloccasse a breve, ciò non avrebbe effetti sugli equilibri di bilancio, trattandosi di una redistribuzione di risorse, poiché i nuovi introiti dovrebbero essere compensati da una equivalente riduzione dei trasferimenti erariali.

● **Patto di stabilità.**

Come accennato, i criteri di calcolo del patto di stabilità hanno subito una drastica modifica.

La Legge di Stabilità 2011 prevede infatti il passaggio, per quanto concerne la determinazione dell'obiettivo, dal criterio dei saldi a quello della spesa corrente: il riferimento è infatti costituito dalla spesa media del triennio 2006-2007-2008, come risultante dai certificati di conto consuntivo, applicandovi una percentuale di incremento che per i Comuni è dell'11,4 % per il 2011 e del 14 % per le annualità 2012 e 2013.

Il risultato così raggiunto viene decurtato dei tagli obbligatori applicati ai trasferimenti erariali ex art. 14 del D.L. 78/2010, che abbiamo visto al punto precedente, ottenendo così il saldo obiettivo.

La norma contiene un aspetto non chiarito, costituito dal secondo obiettivo, considerato l' "obiettivo base" per tutti gli enti, ovvero quello del raggiungimento del saldo 0.

Non si comprende infatti il significato di tale parametro, considerato che, come detto sopra, il riferimento sarà la spesa corrente con l'applicazione di una percentuale, per cui, con il nuovo sistema, l'obiettivo non potrà mai essere un valore negativo; appare pertanto una superflua ripetizione prevedere che debba essere anche raggiunto un saldo quantomeno positivo.

La pubblicazione, da parte della Ragioneria Generale dello Stato, dei fogli di calcolo degli obiettivi 2011-2012-2013 ha però consentito di superare l'ostacolo, in quanto nelle tabelle che vedremo non è presente alcun accenno a tale parametro, che

evidentemente costituisce un'inutile aggiunta degli estensori del testo.

Altra novità per il 2011 è l'introduzione di una clausola di salvaguardia al fine di evitare obiettivi eccessivamente penalizzanti dovuti alla variazione dei criteri di calcolo (sono evidenti le notevoli e ingiuste difficoltà in cui si troverebbe un Comune che ha impostato il pluriennale provvedendo diligentemente a garantire il rispetto del patto a normativa vigente e che ora si trova improvvisamente un peggioramento dovuto alla modifica dei criteri): l'ente avrà la possibilità di confrontare il saldo obiettivo calcolato con il nuovo e con il vecchio metodo e, qualora tale variazione abbia un'incidenza peggiorativa superiore al 50 %, potranno operare una decurtazione dell'obiettivo pari al 50 % dello scostamento, mentre quelli eccessivamente favoriti, ovvero quelli che avranno uno scostamento migliorativo oltre tale soglia, dovranno peggiorare l'obiettivo sempre del 50 % del differenziale.

Il suddetto meccanismo risulterà meglio comprensibile utilizzando **i consueti fogli di lavoro, che alleghiamo alla presente rivista in formato Excel per un agevole utilizzo.**

Quest'anno, al fine di non sovrapporci al foglio di lavoro già elaborato a livello ministeriale, abbiamo riportato quest'ultimo, per il calcolo degli obiettivi, cui abbiamo aggiunto, in quanto non presente nella versione ministeriale, il foglio da utilizzare per la quantificazione dei saldi finanziari 2011-2012-2013 e per il calcolo degli scostamenti.

- **Sanzioni patto di stabilità.**

Considerate le rilevanti difficoltà che molti enti stanno incontrando nel tentativo di rispettare il patto di stabilità 2010 (in considerazione anche del fatto che in molti casi si ripercuotono su tale annualità gli effetti derivanti dal rispetto del patto 2009, ottenuto bloccando negli ultimi mesi di tale anno i pagamenti in conto capitale, divenuti poi ineludibili nel 2010), diverrà una variabile di rilievo per molti Comuni l'effetto delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità.

Quella che potrebbe avere gli effetti più devastanti è sicuramente rappresentata dal taglio dei trasferimenti per l'importo pari al differenziale tra l'obiettivo e il saldo finanziario effettivamente raggiunto, in considerazione dell'abrogazione del limite del 5 % esistente fino a quest'anno, cosicché lo scostamento per importi rilevanti potrebbe condurre anche fino all'azzeramento del contributo ordinario 2011 (e ripercuotersi sulle annualità successive in caso di incapacità nel 2011).

L'altra sanzione con rilevanti effetti immediati sugli stanziamenti del bilancio 2011 è quella relativa all'obbligo di ridurre le spese correnti al livello della spesa minore tra quelle risultanti dai rendiconti delle ultime tre annualità (quindi 2008-2009-2010).

L'applicazione di quest'ultimo correttivo alle spese correnti ha anche un effetto importante sui calcoli relativi al patto di stabilità, in quanto il saldo finanziario 2011 dovrà essere depurato dai risparmi di spesa effettuati per effetto delle sanzioni, secondo un meccanismo complesso per il quale rimandiamo a FINANZA E TRIBUTI di novembre, ove abbiamo dedicato un apposito articolo alla questione, nonché all'apposito articolo riportato di seguito in questo numero della rivista, ad aggiornamento di quello di novembre.

Ricordiamo infine le altre sanzioni di cui si deve tenere conto nella predisposizione del bilancio di previsione 2011 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2010:

1) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto (nonché divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione);
2) divieto di procedere a nuovi investimenti tramite indebitamento;
3) riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni degli amministratori rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

- **Utilizzo oneri di urbanizzazione.**

Come ogni anno, abbiamo assistito sino agli ultimi giorni del 2010 al balletto riguardante l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, con un braccio di ferro tra gli enti, per molti dei quali gli stessi costituiscono una costante e fondamentale fonte di finanziamento delle spese correnti (comportamento da cui sono derivate, in diverse realtà, rilevanti difficoltà negli equilibri di bilancio per effetto dei minori oneri derivanti della crisi del settore immobiliare) e il Governo, che aveva l'intenzione di limitare tale anomalo utilizzo per il finanziamento del titolo I.

Le prime versioni della legge di stabilità prevedevano infatti percentuali di gran lunga ridotte (si parlava di un 25 %) rispetto alle attuali (50% per le spese correnti più un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde e delle strade), ma nella versione finale della Legge di Stabilità 2011 ogni percentuale è sparita, creando non pochi problemi ai Comuni alle prese con il bilancio di previsione, considerato che dal 2011 ne sarebbe stato consentito l'utilizzo per le sole spese in conto capitale.

Alfine il problema è stato risolto in extremis dal consueto decreto milleproroghe (quest'anno il D.L. 225 del 29/12/2010), che quest'anno presenta una strana formulazione, stabilendo la proroga degli effetti di una serie di provvedimenti (tra cui quello in oggetto) solo fino al 31 marzo 2011, salvo la possibilità di un successivo intervento di ulteriore proroga al 31 dicembre 2011; è evidente che, nel caso in esame dell'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, non vi è a questo punto alcun dubbio che debba essere emanata anche la proroga per tutto il 2011, non essendo tecnicamente proponibile uno stop al 31 marzo.

- **Utilizzo proventi multe.**

Nella redazione del bilancio di previsione si deve tenere conto delle modifiche apportate dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 al codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992, con riferimento alla riformulazione, ad opera dell'art. 40, dell'art. 208 del codice, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; la questione è stata peraltro analizzata dalla delibera della Corte dei Conti per la Toscana n. 104 del 15 settembre 2010 e da quella della Corte per la Lombardia n. 961 del 13 ottobre 2010.

Premettiamo che la problematica che stiamo analizzando non deve essere trattata, come invece spesso avviene, con superficialità, "mascherando" le destinazioni consentite con altre tipologie di destinazioni, in quanto con la nuova norma le verifiche divengono ancora più stringenti (viene ad esempio aggiunto un obbligo generalizzato di rendicontazione entro il mese di maggio; vedi FINANZA E TRIBUTI ottobre 2010).

Vediamo quindi di riassumere le destinazioni che, sulla base del nuovo quadro normativo, possono essere inserite nel bilancio 2011 relativamente al 50 % dei proventi in oggetto:

a) non meno del 25 % deve essere destinata ad interventi di sostituzione, di

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) non meno del 25 % deve finanziare il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) il rimanente può essere utilizzato per le seguenti finalità:

- miglioramento della sicurezza stradale,
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
- redazione dei piani di cui all'articolo 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extra urbana),
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia provinciale e della polizia municipale,
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
- progetti di potenziamento dei servizi notturni,
- progetti di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti),
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
- interventi a favore della mobilità ciclistica.

Per quanto riguarda specificatamente i proventi delle sanzioni per il superamento dei limiti massimi di velocità, derivanti dall'impiego di sistemi di rilevamento della velocità ovvero dall'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, essi sono soggetti ad una specifica disciplina, che ne distribuisce il 50 % ciascuno tra l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (es. Provincia) e l'ente da cui dipende l'organo accertatore (Comune), con obbligo di destinazione di tali somme alle seguenti finalità:

- realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti,
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

In relazione a quanto sopra elencato, ricordiamo che, come chiarito dalla Corte dei Conti, nell'ambito dell'utilizzo di almeno 1/4 del 50 % al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, possono ora essere finanziate le prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano

maggior impegno e presenza sui luoghi di lavoro, quali turnazioni, lavoro straordinario, flessibilità oraria, prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale.

Parere negativo viene invece dato, dalla Corte dei Conti, alla possibilità di finanziare le spese di vestiario del personale della Polizia Locale, le spese di manutenzione e dei beni di consumo riguardanti i mezzi utilizzati dalla polizia municipale (spese di manutenzione, acquisti di carburante, tasse di circolazione) e le spese inerenti la sede della Polizia municipale (acqua, riscaldamento, telefono, fitti passivi, spese condominiali).

- **Limite all'indebitamento.**

L'eventuale previsione di nuovi mutui o di altre forme di finanziamento dovrà confrontarsi con una stretta riguardante il vincolo di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL (rapporto tra interessi ed entrate dei primi tre titoli), che dall'attuale 15 % è stato ridotto all' 8% dalla Legge di Stabilità 2011.

Tale variazione era inizialmente prevista per i soli enti superiori ai 5.000 abitanti, ma nella versione definitiva è stata estesa a tutti gli enti indipendentemente dalla dimensione: tutti i Comuni dovranno pertanto prestare attenzione al nuovo e più stringente vincolo, che riguarda non solo l'anno 2011, bensì l'intero triennio sino al 2013.

- **Vincoli alla spesa del personale.**

Per il 2011 si ripropongono i vincoli di riduzione che hanno caratterizzato la gestione 2010, con i Comuni superiori ai 5.000 abitanti che devono ridurre la spesa rispetto al 2010 e quelli di dimensione inferiore che non devono superare quella del 2004.

L'unica novità di rilievo, apportata dalla manovra estiva D.L. 78/2010, è l'eliminazione della possibilità di accedere alle deroghe, sinora ampiamente utilizzate, ai vincoli in oggetto.

Per ogni ulteriore approfondimento circa la spesa del personale si rimanda a FINANZA E TRIBUTI di ottobre 2010, in cui abbiamo anche allegato i file per il calcolo dei vincoli.

Ai suddetti limiti inerenti la spesa del personale si devono aggiungere i nuovi vincoli introdotti dal D.L. 78/2010 per il triennio 2011-2013:

- il trattamento economico dei singoli dipendenti, compreso il trattamento accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per il 2010, depurato degli effetti derivanti da eventi straordinari come maternità o malattia;

- i compensi riconosciuti ai dipendenti devono essere ridotti di una percentuale del 5 % relativamente a quelli compresi tra € 90.000 ed € 150.000 e di una percentuale del 10 % relativamente a quelli di importo superiore a 150.000 euro (la riduzione non rileva a fini previdenziali);

- al trattamento accessorio dei dipendenti non può essere destinato un importo superiore a quello sostenuto nel 2010; inoltre, l'importo complessivo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di riduzione del personale in servizio;

- le progressioni di carriera hanno effetto solo da punto di vista giuridico, mentre deve essere azzerato ogni effetto economico; la Corte dei Conti per la Lombardia ha chiarito che devono essere incluse in tale vincolo anche le progressioni orizzontali.

Ricordiamo, infine, che essendo automaticamente bloccata, per il triennio 2010-2012, la contrattazione collettiva nazionale, ogni anno dovrà essere

riconosciuta ai dipendenti l'indennità di vacanza contrattuale.

- **Vincoli alle assunzioni.**

Più problematica è invece la questione relativa ai vincoli per assumere nuovo personale, soprattutto per quanto riguarda gli enti non soggetti al patto di stabilità.

Per quelli superiori ai 5.000 abitanti è infatti da ritenersi acclarato che ben difficilmente il bilancio 2011 potrà prevedere l'inserimento di spese relative a nuove assunzioni, considerato il nuovo stringente vincolo apportato dal D.L. 78/2010, secondo cui le assunzioni non saranno possibili negli enti in cui la spesa del personale è pari o superiore al 40 % delle spese correnti, mentre negli enti che rispettano tale parametro le assunzioni potranno essere effettuate solo in misura pari al 20 % delle cessazioni realizzate nell'annualità precedente.

Tale rigidità conosce una deroga esclusivamente per quanto concerne la Polizia Locale, le cui assunzioni saranno possibili senza osservare il predetto vincolo qualora l'incidenza delle spese del personale sia pari o inferiore al 35 % delle spese correnti (ovviamente nel rispetto del patto di stabilità e dell'obbligo di riduzione della spesa); la deroga in oggetto è stata introdotta dall'art. 1, comma 118, della Legge 220/2010 (Legge di Stabilità 2011).

La questione diviene più complessa per gli non soggetti al patto di stabilità, in quanto per essi è pacifica l'applicazione del suddetto vincolo del 40 %, ma non è per nulla chiaro, dal testo di legge, se debbano soggiacere al più restrittivo vincolo del 20 %.

Si deve ritenere che i Comuni interessati possano per il momento utilizzare l'interpretazione più favorevole che esclude dal vincolo gli enti non soggetti al patto di stabilità, avvalendosi delle interpretazioni sinora date dalla Corte dei Conti (si vedano le delibere della Corte Conti Lombardia numeri 955 - 963 - 989 del 2010).

- **Incremento spese.**

Per quanto concerne le spese per l'acquisto di beni e servizi che non risultano già predefinite in sede di predisposizione del bilancio (come può essere, ad esempio, nel caso di un contratto biennale 2010-2011 che non preveda adeguamento di prezzi per il secondo anno), una corretta quantificazione degli stanziamenti deve tener conto dell'aumento generalizzato dei prezzi: a tal fine, il dato che si suggerisce di utilizzare nei calcoli è quello elaborato nel DPEF, che prevede, per il triennio 2011-2012-2013, un tasso programmato di inflazione pari all' 1,5 %.

- **Riduzioni obbligatorie di spese.**

Una delle peculiarità che caratterizzano il bilancio di previsione 2011 è sicuramente rappresentata dalla lunga serie di spese che devono essere obbligatoriamente ridotte per effetto di legge; tali riduzioni rispondono a due impianti normativi: la Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e il D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (manovra estiva).

Per quanto riguarda la Legge Finanziaria 2010, i commi da 183 a 188 dell'art. 2 avevano stabilito la decurtazione del contributo ordinario per un importo che, per i Comuni, ammonta a 12 milioni di euro per il 2010, a 86 milioni di euro per il 2011 e a 118 milioni di euro per il 2012.

Tale decurtazione riguardava esclusivamente gli enti destinati ad andare al rinnovo

dei consigli comunali nel corso di tali annualità, in quanto in concomitanza con tali eventi essi realizzano risparmi di spesa (che lo Stato ha presunto essere equivalenti al taglio subito) a seguito delle seguenti operazioni:

- riduzione del 20 %, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali;
- riduzione del numero degli assessori, che non potrà superare un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali;
- soppressione della figura del difensore civico;
- soppressione delle circoscrizioni comunali;
- facoltà, per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, di non nominare alcun assessore, le cui funzioni potranno essere svolte da un massimo di due consiglieri delegati dal Sindaco;
- soppressione della figura del direttore generale;
- soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Le novità sopra illustrate hanno subito una modifica per effetto del D.L. 2/2010, che ne ha limitato l'introduzione agli anni 2011 e 2012, confermando inoltre che tutti i tagli si applicheranno esclusivamente agli enti che andranno alle urne, con efficacia a partire dalla data di rinnovo dei rispettivi consigli comunali.

Le riduzioni di spesa sopra elencate dovranno pertanto essere tenute in considerazione nell'elaborazione del bilancio di previsione da parte di tutti i Comuni che andranno alle elezioni nel corso del 2011; stesso discorso per gli enti il cui Consiglio si rinnoverà nel 2012, con effetto sul solo bilancio pluriennale.

Veniamo quindi alla seconda serie di riduzioni di spesa obbligatorie, che in questo caso riguardano tutti i Comuni: trattasi dei risparmi imposti dalla manovra estiva D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Tale norma introduce alcune riduzioni di immediata entrata in vigore, che, quindi, dovrebbero essere già state applicate nel bilancio 2010 (es.: azzeramento dei compensi ad incaricati con ruoli politici in altri enti); vediamo invece di seguito i tagli che entrano in vigore dal 1° gennaio 2011 e che quindi costituiscono una novità in sede di elaborazione del bilancio di previsione:

- riduzione del 10 % delle indennità spettanti al 30 aprile 2010 per qualsiasi tipologia di compenso riconosciuto ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
- riduzione dell' 80 % della spesa per studi ed incarichi di consulenza rispetto a quella sostenuta nel 2009;
- riduzione dell' 80 % della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quella sostenuta nel 2009;
- riduzione del 100 % della spesa per sponsorizzazioni;
- riduzione del 50 % della spesa per missioni rispetto a quella del 2009, salvo casi eccezionali motivati;
- riduzione del 50 % della spesa per attività esclusivamente di formazione del personale rispetto a quella del 2009;
- riduzione dell' 80 %, rispetto a quella del 2009, della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con possibilità di derogare, nel 2011, relativamente ad eventuali contratti pluriennali che l'ente abbia già in essere nonché relativamente alle spese inerenti la


tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Si ricorda, inoltre, che il D.L. 78/2010 introduce le seguenti riduzioni che non hanno una scadenza fissa e che quindi, se non già realizzate nel 2010, potrebbero realizzarsi nel 2011 o nelle annualità successive:

- dal primo rinnovo degli incarichi: riduzione del 10 % dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società interamente partecipate, direttamente o indirettamente, con esclusione per quelle quotate e per quelle da queste controllate;

- divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti ordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di bilancio per tre esercizi consecutivi o che abbiano utilizzato riserve disponibili per la copertura di perdite anche infrannuali, con le sole deroghe nel caso in cui il capitale sociale sia sceso sotto il minimo legale per perdite superiori ad 1/3 e nel caso di trasferimenti previsti da convenzioni e da contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

[Visualizza link ed allegati](#)



GOVERNARE
LE AUTONOMIE LOCALI
NELLA TRANSIZIONE FEDERALE
Orientamenti - Guida operativa - Raccolta normativa
A cura di V. Antonelli-E. D'Aristotile-C. Paolini

L'Opera intende fornire agli operatori, alla dirigenza, ai segretari comunali e provinciali e agli amministratori uno strumento nel quale le molteplici tematiche che attraversano la vita degli enti locali sono sviluppate in stretto rapporto con le tendenze in atto nei diversi settori dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni locali, con un taglio pratico – operativo, sempre coniugato con il massimo rigore scientifico.

Gli interventi riformatori che si sono susseguiti anche in modo disordinato in questi ultimi anni richiedono un importante investimento sulla "classe dirigente locale", costituita tanto dagli amministratori quanto dai vertici gestionali delle istituzioni locali, affinché sia preparata ad affrontare i cambiamenti, a superare le difficoltà attuative, ad interpretare il nuovo ruolo ed ad assumere le conseguenti responsabilità.

Il volume vuole essere uno strumento di orientamento in uno scenario incerto e precario, e si pone l'obiettivo di contribuire alla concretizzazione dei principi indissolubili di autonomia e responsabilità che devono guidare l'operato di tutti gli attori locali.

Gruppo editoriale
CEL
EDITRICE

RAGIONERIA

- ✓ *Decreto Milleproroghe*
- ✓ *Spese - Tracciabilità pagamenti*
- ✓ *Patto di stabilità - Applicazione sanzioni*
- ✓ *Adempimenti fiscali - Modifica tasso di interesse*

Decreto Milleproroghe

E' stato emanato il consueto "decreto milleproroghe" di fine anno, costituito dal D.L. 225 del 29 dicembre 2010, recante una serie di proroghe di adempimenti in scadenza al 31 dicembre di interesse per gli enti locali.

GUIDA OPERATIVA

Procediamo di seguito ad elencare le proroghe, stabilite dal D.L. 225 del 29 dicembre, di interesse per i Comuni in materia di Ragioneria (per le proroghe riguardanti i tributi locali, si veda di seguito lo specifico articolo nella sezione TRIBUTI LOCALI), precisando che quest'anno le scadenze sono state stranamente portate al 31 marzo, con possibilità di emanare un successivo decreto di proroga al 31 dicembre (il che è ovvio, ma evidentemente è stato formalizzato al fine di chiarire che l'attuale proroga al 31 marzo non esprime una chiusura alla proroga annuale, bensì una semplice volontà di prendere tempo in attesa di definire le scadenze che saranno effettivamente portate al 31 dicembre).

Elenchiamo quindi di seguito le scadenze, di interesse per gli uffici Ragioneria, oggetto della proroga al 31 marzo 2011:

- possibilità di utilizzare il 75 % degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti (si veda lo specifico paragrafo nella precedente sezione riguardante il bilancio di previsione 2011);
- cessazione delle gestioni inerenti il trasporto pubblico locale ex art. 23-bis, comma 8, lettera e), del D.L. 112/2008;
- potere sostitutivo della Prefettura in caso di omessa approvazione del bilancio di previsione;
- soppressione del contributo all'Agenzia dei Segretari (da devolvere al Ministero dell'Interno che ne ha assunto le funzioni) con contestuale riduzione del contributo ordinario dello Stato;
- soppressione degli AATO;
- obbligo di trasmissione mensile all'Agenzia delle Entrate del Modello 770;
- impossibilità di accedere ai servizi in rete delle PA tramite strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

[Visualizza link ed allegati](#)

Spese - Tracciabilità pagamenti

Torniamo sull'importante argomento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti al fine di aggiornarvi circa le novità apportate dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, di conversione del D.L. 187 del 12 novembre 2010, nonché relativamente ai nuovi chiarimenti forniti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Circolare n. 10 del 22 dicembre 2010.

GUIDA OPERATIVA

In FINANZA E TRIBUTI abbiamo ampiamente analizzato la disciplina dei nuovi obblighi di tracciabilità dei pagamenti, cercando di fornire indicazioni operative relativamente agli aspetti controversi della materia; in questa sede torniamo brevemente sull'argomento in quanto la conversione in legge del D.L. 187 rende necessario integrare quanto scritto in precedenza.

Per quanto concerne i contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, per i quali la norma prevede comunque il dovere di applicazione della disciplina in oggetto, abbiamo detto dell'obbligo di regolarizzazione degli stessi entro il termine di 180 gg. dalla data di entrata in vigore della norma, ovvero entro il 7 marzo 2011.

Relativamente a tale adempimento, abbiamo però concluso consigliando di attendere prima di provvedere, essendo in fase avanzata una modifica che avrebbe azzerato tale adempimento, stabilendo un aggiornamento automatico alla norma.

Quanto anticipato si è infine avverato nella Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al cui articolo 6 è stato dapprima prorogato il termine precedente, prevedendo che i citati 180 gg. decorrano dalla conversione in legge del decreto, il che sposta il predetto termine del 7 marzo al 27 maggio 2011, salvo poi aggiungere la frase: "Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010, e successive modificazioni".

Pertanto, l'integrazione dei contratti pregressi è automatica ex lege (senza quindi necessità di formalizzazione da parte del Comune), sulla base delle disposizioni dell'art. 1374 c.c. (che esprime il principio secondo cui il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge).

Non si è ben capito, a questo punto, a cosa si riferisse il termine del 27 maggio essendo presente un adeguamento automatico; la spiegazione ci viene fornita dalla determinazione dell' Avcp n. 10 del 22 dicembre, nella quale l'Autorità chiarisce che, sebbene ciò non si evinca dal testo di legge, il suddetto automatismo entra in vigore solo alla data indicata, per cui gli enti sono comunque tenuti ad adeguarsi entro il 27 maggio ma, qualora a tale data non vi abbiano ancora provveduto, scatta l'automatismo in oggetto, che impedisce che tali contratti divengano nulli.

La conseguenza di tale adeguamento ex lege è duplice: da un lato, si evita la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, come previsto nel vecchio testo di legge, in secondo luogo si semplificano le funzioni di controllo delle stazioni appaltanti, che prima avrebbero dovuto verificare l'inclusione delle clausole sia nei contratti diretti sia in quelli tra fornitori e subfornitori, controllo a questo punto divenuto superfluo.

Pertanto, ai funzionari non rimane che seguire il suggerimento dell'Autorità, ovvero

quello di inviare agli operatori economici, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati, nonché di procedere alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

Ciò detto, resta comunque confermata la conclusione per cui la previsione della scadenza del 27 maggio ha un significato relativo per quanto concerne gli adeguamenti contrattuali, nel senso che può essere pacificamente ignorata dai funzionari, segnando un adempimento meramente facoltativo, fermo restando che a tale data dovranno essere verificati gli eventuali contratti ancora in essere per i quali non si è provveduto all'identificazione tramite CIG, codice che in tale caso dovrà essere acquisito e comunicato ai fornitori.

Ma sempre con riguardo ai contratti pregressi, vi è una seconda criticità che viene chiarita dalla Determinazione n. 10 dell'Autorità.

Nella rivista di dicembre abbiamo scritto che è presente un problema interpretativo, non ufficialmente chiarito, relativamente al dettato dell'art. 6, comma 1, del D.L. 187/2010, secondo cui l'art. 3 della Legge 136/2010 si interpreta nel senso che "le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore", che coordinato con il comma successivo, che prevede l'adeguamento dei contratti entro 180 gg., ha indotto molti uffici a ritenere che fino al 7 marzo 2011 (ora 27 maggio 2011) i pagamenti effettuati in base ai vecchi contratti potessero procedere alla "vecchia maniera", cioè prescindendo dalla disciplina della tracciabilità.

Abbiamo espresso il nostro dissenso da tale interpretazione, in quanto il 2° comma, che disciplina l'obbligo di adeguamento entro 180 gg., si riferisce espressamente ai "contratti stipulati", non ai pagamenti e agli altri aspetti della disciplina, per cui la deroga temporanea risulterebbe concessa per il solo adeguamento dei contratti, ma non per l'obbligo di garantire la tracciabilità (e quindi di effettuare i pagamenti sul conto dedicato), il che è anche condivisibile in quanto non si comprenderebbe la motivazione di tale posticipazione.

Il testo di legge parrebbe confermare tale interpretazione, in quanto se, ex lege, i contratti in essere antecedenti al 7 settembre devono considerarsi virtualmente integrati con le clausole che obbligano al rispetto della tracciabilità, va da sé che i soggetti interessati debbano garantire il pieno rispetto della disciplina in oggetto.

Senonché l'Avcp ha fornito una differente interpretazione, partendo dal presupposto, non indicato nella legge ma che conviene acquisire, considerato che è a favore del Comune, secondo cui l'automatismo scatterebbe solo alla scadenza del periodo transitorio; partendo da tale presupposto, l'Autorità considera tale periodo completamente esente da ogni obbligo di tracciabilità, affermando espressamente che "fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG".

Per cui, aderendo alle interpretazioni dell'Autorità, per quanto concerne i contratti sottoscritti antecedentemente al 7 settembre 2010 si possono fornire le seguenti indicazioni finali:

- non vi è alcun obbligo di integrazione con le clausole di tracciabilità, in quanto i contratti sono comunque validi fino al 27 maggio, mentre da tale data l'adeguamento diverrà automatico ex lege, senza necessità di alcuna formalità;
- fino al 27 maggio è possibile effettuare i pagamenti ai fornitori senza obbligo di acquisizione del CIG;

- dal 27 maggio dovrà essere necessariamente acquisito il CIG, per i contratti ancora in essere a tale data, provvedendo a comunicarlo ai fornitori.

La Legge 217/2010 introduce una ulteriore modifica di interesse.

Nel numero di dicembre abbiamo elencato le casistiche sanzionatorie che potrebbero riguardare i funzionari comunali, tra le quali vi è quella dal 2 % al 10 % del valore della transazione in caso di mancata indicazione nel bonifico bancario o postale del CUP.

Il riferimento al solo CUP derivava dal mancato adeguamento del testo originario, per cui avevamo concluso affermando che, anche se sarebbe logica l'estensione delle sanzioni all'omissione del CIG, dal punto di vista giuridico la sanzione poteva essere al momento applicabile alla sola mancanza del CUP (ovviamente, nei soli casi di obbligatorietà dello stesso).

Il legislatore si è evidentemente accorto di tale mancanza, cosicché nella conversione in legge ha modificato la norma includendo anche l'omissione del CIG nei casi di applicazione della sanzione in oggetto, il che obbliga i funzionari ad una maggiore attenzione circa l'adempimento, considerato l'ampio obbligo di utilizzo del CIG, che, a differenza del CUP, include tutte le tipologie di prestazioni.

Analizzati i due aspetti di interesse per i Comuni di cui si è occupata la conversione in legge del D.L. 187, torniamo ora alla Determinazione n. 10 dell'Avcp, che fornisce ulteriori importanti chiarimenti oltre a quelli sopra illustrati.

Precisiamo che, relativamente a quanto scritto nella Determinazione n. 10, procederemo ad illustrare esclusivamente gli aspetti che riguardano i Comuni, in qualità di stazioni appaltanti o comunque di enti pagatori, prescindendo, anche per evitare le confusioni che già si sono verificate sull'argomento, di trattare gli aspetti riguardanti i soggetti committenti.

Per quanto innanzitutto concerne l'ambito di applicazione della norma, l'Avcp, dopo aver confermato l'inclusione di tutte le tipologie di contratto, indipendentemente sia dalla procedura sia dall'entità dell'affidamento (escludendo quindi qualsiasi deroga per gli affidamenti di modico valore), ha precisato che vi rientrano anche i concessionari di lavori pubblici e di servizi.

Per quest'ultima tipologia di committenti, il pagamento avviene spesso trattenendo una percentuale delle somme introitate dagli utenti (per i Comuni, si pensi ai concessionari della riscossione dei tributi locali, che trattengono il proprio aggio sul riversamento dell'incassato, oppure ai concessionari della riscossione coattiva, che aggiungano espressamente al debito del contribuente una voce a titolo di compenso): è evidente che, in tali casi, il concessionario è legittimato a ricevere il pagamento dei propri compensi dagli utenti tramite contanti, con la sola precauzione che il versamento deve avvenire sullo specifico conto che il concessionario deve aver indicato all'ente come "conto dedicato".

Altra precisazione di interesse per gli enti locali è quella riguardante le prestazioni escluse dal codice dei contratti: l'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 presenta infatti un elenco di contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, tra i quali sono ricomprese tre tipologie che possono riguardare un ente locale:

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del codice;

c) servizi d'arbitrato e di conciliazione;

e) contratti di lavoro.

L'Autorità considera esclusi dagli obblighi di tracciabilità i contratti di cui alla lettera a), quindi i casi frequenti di acquisti di immobili o di locazioni passive stipulati dal Comune, facendovi invece rientrare i servizi finanziari accessori di cui al secondo periodo.

Parimenti esclusi sono sia i servizi di cui al punto c) sia quelli di cui al punto e); quest'ultima precisazione può apparire ovvia per i contratti di lavoro dipendente (il dipendente non è certo un "affidatario" del Comune né fa parte della filiera delle imprese) ma è utile per chiarire ogni dubbio circa l'esclusione delle figure assimilate al lavoro dipendente, quali il contratto di somministrazione o quello di lavoro temporaneo.

Di notevole interesse è invece la precisazione riguardante le prestazioni di lavoro autonomo, che parevano incluse dalla precedenti disposizioni dell'Avcp: se infatti poteva ritenersi pacifica l'esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative, in quanto assimilate, almeno dal punto di vista fiscale e previdenziale, al lavoro dipendente, non era chiara la posizione delle prestazioni occasionali, rientranti per ogni aspetto nell'ambito del lavoro autonomo, cosicchè accogliamo favorevolmente il chiarimento dell'Avcp che esclude dagli obblighi di tracciabilità tutti gli incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, comprese quindi le prestazioni occasionali.

Passando dai singoli alle società, rileviamo un importante chiarimento dell'Avcp riguardo alle società "in house": facendo leva sul principio, costantemente ribadito dalla Corte dei Conti per altre finalità, secondo cui la società "in house" non è altro che una propaggine dell'ente stesso, mancando quindi il requisito della "terzietà", l'Avcp esclude dagli obblighi di tracciabilità tutte le prestazioni da questa svolta nei confronti dell'ente.

La precisazione è, considerata la diffusione di tale tipologia di soggetti, di notevole importanza: se, ad esempio, un Comune ha affidato in house alla propria società un servizio di manutenzione, il relativo contratto e i conseguenti pagamenti non saranno soggetti alla disciplina della tracciabilità.

Attenzione però agli affidamenti affidati a soggetti terzi dalle società in oggetto, che sono invece sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità; se quindi, per tornare al nostro esempio, la società in house ha provveduto, a sua volta, ad affidare le manutenzioni o parte di esse ad una ditta esterna, quest'ultimo affidamento dovrà seguire tutte le regole della tracciabilità, esattamente come se fosse stato posto in atto direttamente dal Comune.

Discorso diverso per il caso del socio privato operativo: l'ente può costituire una società mista con un socio privato (solitamente in quanto specializzato nel settore di intervento) al quale viene affidato direttamente il servizio; in tale caso, dovrà essere richiesto il CIG e i rapporti inerenti la prestazioni saranno assoggettati alla disciplina della tracciabilità.

Un'altra interpretazione dell'Avcp di notevole importanza è quella riguardante lavori, servizi e forniture "in economia"; l'art. 125 del Codice dei contratti prevede due modalità operative:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Caratteristiche delle acquisizioni in amministrazione diretta sono l'utilizzo di materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e di personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento; secondo l'Avcp, tale fattispecie, mancando ogni tipologia di affidamento della prestazione, in quanto eseguita direttamente dall'ente, è esclusa dalla disciplina della tracciabilità.

Se, quindi, il Comune noleggia un'attrezzatura per utilizzarla in un lavoro in amministrazione diretta, l'affidamento del servizio non risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità.

Tale disciplina dovrà invece essere applicata qualora la prestazione in economia avvenga tramite procedura di cottimo fiduciario.

Altra precisazione riguarda invece il caso delle procedure espropriative, nell'ambito delle quali l'ente si trova spesso a dover effettuare pagamenti ai soggetti espropriati a titolo di indennità, indennizzi e risarcimenti danni: in tali casi è da escludersi l'attivazione degli obblighi di tracciabilità, non trattandosi di soggetti facenti parte della filiera delle imprese.

Deve invece soggiacere alla disciplina in oggetto il cessionario di un credito verso l'ente, il quale dovrà comunicare il proprio conto dedicato, in quanto diversamente si interromperebbe la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie inerenti l'appalto sottostante.

Per quanto riguarda CIG e CUP, l'Avcp, dopo averne ripetuto i casi di utilizzo (e dopo aver confermato la necessità del CIG indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente e dall'importo del contratto), fornisce un chiarimento nel caso in cui l'ente abbia aderito ad un accordo quadro o ad una convenzione quadro.

In tale ipotesi, l'ente sottoscrittore, che funge da centrale di committenza, acquisisce tramite il SIMOG un CIG riferito all'accordo, anche se quest'ultimo è anteriore al 7 settembre 2010 (in tale caso attiverà una richiesta "retroattiva" di CIG), dopodiché ogni singolo ente aderente dovrà richiedere uno specifico CIG per ogni contratto attuativo posto in essere, che utilizzerà per ogni successiva fase (tranne l'ente sottoscrittore, che potrà utilizzare il CIG dell'accordo quadro anche per gli ordini successivi).

Riguardo le nuove e complesse procedure che costringono i funzionari a richiedere il CIG per ogni tipologia di affidamento, con un notevole aggravio procedurale, l'Autorità ha anticipato di avere allo studio un sistema che consentirà, nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture per importi inferiori ai 20.000 euro e di lavori per importi inferiori a 40.000 euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.

Speriamo quindi di tornare sull'argomento nei prossimi numeri di questa rivista per potervi illustrare nuove e semplificate modalità di adempimento.

Una importante precisazione riguarda le disposizioni con cui la normativa di riferimento e la stessa Determinazione esplicativa n. 8/2010 dell'Avcp affrontano il problema delle modalità con cui effettuare i pagamenti, soprattutto in relazione a particolari tipologie di spesa quali quelle per gli stipendi, quelle di modesta entità o quelle di carattere generale non direttamente riferibili ad una specifica commessa: nella pratica professionale abbiamo potuto verificare come tali disquisizioni abbiano generato molta confusione negli operatori comunali, in quanto parlando genericamente dei pagamenti, non è risultato chiaro se il riferimento fossero anche le stazioni appaltanti o i soli fornitori.

Un esempio: la Determinazione 8/2010 tratta dei pagamenti ai dipendenti, il che ha indotto diversi Comuni a dubitare circa le modalità di pagamento degli stipendi, fattispecie invece esclusa riguardo alle stazioni appaltanti (anche se non chiaro, è evidente che l'Avcp ne parlava riguardo ai dipendenti dei fornitori).

Un altro esempio: la Legge 136/2010 stabilisce un'esenzione per i pagamenti fino a 500 euro, limite ora innalzato a 1.500 euro dal D.L. 187/2010, senza dire espressamente a quali soggetti ciò fosse riferito ed inducendo quindi diversi Comuni a ritenere di poter beneficiare di tale esclusione.

Al fine di dipanare tali dubbi, in FINANZA E TRIBUTI di dicembre abbiamo espresso la nostra interpretazione secondo cui, in sostanza, per il Comune sussiste una sola tipologia di spese cui non si applica tout court la disciplina della tracciabilità: le spese economali.

Abbiamo anche detto come gli esempi di spese citati dall'Avcp nella Determinazione n. 8/2010 costituissero dei meri esempi (imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche), in quanto la condizione per l'esclusione non è la tipologia di spesa ma il fatto che essa venga effettuata attraverso l'agente che gestisce il fondo economale (fondo che per definizione è finalizzato a spese di modesta entità e/o urgenti), per cui il riferimento per inquadrare le spese interessate è il regolamento comunale di contabilità, cui è delegata la funzione di stabilire quali siano le spese che possono essere effettuate attraverso l'economato.

La Determinazione n. 10/2010 dell'Avcp conferma le nostre considerazioni, sia riguarda al ruolo del regolamento comunale come unica fonte per l'identificazione delle spese effettivamente escludibili, sia riguardo al fatto che tutte le altre spese di cui parlano la norma e la Determinazione n. 8/2010 non riguardano il Comune: al punto 5.2 della Determinazione n. 10/2010 viene infatti espressamente precisato che "i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti".

Per ogni altro aspetto circa la nuova disciplina della tracciabilità dei pagamenti, rimandiamo a FINANZA E TRIBUTI di dicembre.

[Visualizza link ed allegati](#)

Patto di stabilità - Applicazione sanzioni

In relazione alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità, torniamo sull'argomento delle modalità di calcolo degli effetti sul patto dell'anno successivo a seguito dell'emanazione della delibera n. 1029 del 30 novembre 2010 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ha fornito quella che potrebbe essere la soluzione finale della questione.

GUIDA OPERATIVA

In FINANZA E TRIBUTI di novembre abbiamo analizzato le conseguenze, sugli esercizi futuri, del mancato rispetto del patto di stabilità.

Un aspetto controverso riguarda le modalità di applicazione dell'art. 77-bis, comma 22, della Legge 133/2008, secondo cui gli effetti finanziari delle sanzioni "non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate".

Con riferimento alla sanzione che obbliga l'ente a mantenere la spesa corrente al

livello minimo tra quelle dell'ultimo triennio, tale norma implica che i calcoli del patto dell'anno successivo debbano essere sterilizzati della minore spesa ottenuta per effetto della sanzione.

A questo punto si genera il problema: appurato il livello di spesa che si deve raggiungere, qual è la spesa con cui questo va confrontato al fine di quantificare l'effetto della sanzione ?

La questione è stata complicata dal fatto che Ministero e Corte dei Conti hanno fornito interpretazioni contrastanti sull'argomento: nel Decreto n. 86258 dell' 1 ottobre 2009, la Ragioneria Generale dello Stato ha dato indicazione di riferirsi alla spesa dell'anno di riferimento riportata nell'ultimo bilancio pluriennale (quindi, per comprendere l'effetto della sanzione sul 2011, si dovrà confrontare la spesa dell'anno con quella indicata per il 2011 nel pluriennale 2010-2011-2012), mentre nella delibera n. 824 del 22 luglio 2010 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha dato indicazione di utilizzare come riferimento la spesa dell'ultimo rendiconto aggiornata del tasso di inflazione.

Rimandiamo alla rivista di novembre per l'analisi gli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo dei due calcoli, ove abbiamo evidenziato, con degli esempi pratici, come l'utilizzo di uno dei due metodi possa determinare, come spesso accade, un vantaggio o uno svantaggio per l'ente a seconda della propria situazione finanziaria. Pur propendendo per la posizione della Ragioneria Generale dello Stato, avevamo anche ventilato la possibilità di sfruttare il contrasto interpretativo per adottare la soluzione più favorevole al Comune; ebbene, la Corte dei Conti per la Lombardia ci ha stupito con una interpretazione che non possiamo che accogliere con piacere: quello che poteva sembrare un comportamento elusivo (adottare la tecnica più favorevole) è stato legittimato dalla deliberazione n. 1029 del 30 novembre 2010 depositata il 6 dicembre, nella quale i giudici hanno espressamente stabilito che "nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dal legislatore, ciascun ente interessato può riferirsi alle indicazioni metodologiche indicate dalla circolare richiamata nell'istanza di parere o ad altre individuate dall'ente stesso purchè, però, la metodologia scelta dall'ente sia idonea a garantire il risultato della sterilizzazione degli effetti sanzionatori (ovvero, sia idonea a garantire la finalità sottesa al comma 22 dell'art. 77 bis D.L. n. 112/2008)".

La Corte, quindi, non solo non si schiera per alcuna delle due modalità di calcolo, bensì lascia assoluta libertà di scelta all'ente, scelta che secondo i giudici deve essere motivata al fine "di evitare un comportamento elusivo dell'ente locale, mediante la variazione delle poste di bilancio in funzione dell'applicazione della sanzione" e che deve "individuare in via preventiva il criterio adottato", dandone conto nell'ambito dell'approvazione del rendiconto dell'anno di applicazione delle sanzioni.

E' evidente che l'intenzione della Corte di evitare comportamenti di convenienza dell'ente è destinata a rimanere lettera morta, considerato che la "motivazione" per la scelta di uno dei due metodi è presto data citando il relativo riferimento (cioè il decreto della Ragioneria Generale dello Stato o la delibera 824 della Corte Conti Lombardia, a seconda dei casi), mentre la predeterminazione del metodo utilizzato e il relativo riporto nel rendiconto non possono avere l'effetto desiderato: il Comune che non ha rispettato il patto 2009 non dovrà fare altro che effettuare i calcoli di convenienza (vedi FINANZA E TRIBUTI di novembre) e scegliere il metodo più favorevole (confrontando la spesa corrente 2010 prima con la spesa 2010 da pluriennale 2009-2010-2011 e poi con quella 2009 più il tasso di inflazione), metodo che evidentemente nessun ente ha "predeterminato" (ma la mancata

"predeterminazione" non può avere effetti, sia perchè trattasi di una nuova indicazione non presente nella norma sia perchè uno dei due metodi deve per forza essere applicato), procedendo poi a dare formalmente conto della scelta effettuata nel rendiconto 2010.

[Visualizza link ed allegati](#)

MANUALE DI CONTABILITÀ e dei Principi contabili per gli Enti locali con Cd-Rom

MAURO BELLESIA

Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica; bilanci, controlli, patto di stabilità e gestione dell'ente e delle aziende partecipate. Aspetti metodologici ed operativi.


Il manuale vuole essere un supporto teorico-operativo utile all'applicazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali alla luce del federalismo e dei nuovi principi contabili.


L'opera affronta tutte le tematiche e gli adempimenti che interessano la Ragioneria: i sistemi e le metodologie contabili, il patto di stabilità interno, i bilanci fra cui il bilancio consolidato, i rapporti con le aziende partecipate, i controlli interni ed esterni e molte altre..

L'opera è disponibile:

- ➔ su cartaceo + CD con tutta la legislazione, i modelli ex DPR 194/96, i principi contabili, uno schema di Regolamento di contabilità, approfondimenti, carte di lavoro e altri files operativi.
- ➔ con ipertesto su Web (www.bdi.celservizi.it); in tal caso è garantito anche l'aggiornamento continuo.

Gruppo editoriale





Adempimenti fiscali - Modifica tasso di interesse

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 7 dicembre 2010, nel quale stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissato all' 1,5 % in ragione d'anno con decorrenza 1° gennaio 2011.

GUIDA OPERATIVA

Con il provvedimento in oggetto si inverte la tendenza alla riduzione del tasso di interesse legale, sceso fino all' 1 % dal 1° gennaio 2010 per effetto del D.M. 4 dicembre 2009, che viene ora aumentato all' 1,5 % con decorrenza 1° gennaio 2011.

Tale novità è di rilievo per gli uffici Ragioneria per quanto concerne la fattispecie del ravvedimento operoso, operazione con la quale gli uffici possono provvedere a regolarizzare la propria posizione in relazione ad omessi o inesatti versamenti dei tributi per i quali il Comune è soggetto passivo o sostituto d'imposta (IVA, Irap, Irpef, ...).

Qualora gli uffici debbano effettuare un ravvedimento operoso, dovranno pertanto prestare attenzione che nei relativi calcoli degli interessi (tasso di interesse legale calcolato a giorno) dovranno utilizzare il tasso dell' 1 % per i giorni fino al 31 dicembre 2010 ed il tasso d'interesse dell' 1,5 % dal 1° gennaio 2011 in avanti.

[Visualizza link ed allegati](#)

TRIBUTI

- ✓ *Tributi vari - Decreto Milleproroghe*
- ✓ *Tributi vari - Modifica tasso di interesse*

Tributi vari - Decreto Milleproroghe

Il D.L. 225 del 29 dicembre 2010 è il consueto "decreto milleproroghe" che viene emanato a fine anno, contenente alcune proroghe di interesse per i Comuni in materia di tributi locali.

GUIDA OPERATIVA

Il D.L. 225/2010 è stato emanato con la funzione di consentire le consuete proroghe per alcuni adempimenti scadenti al 31 dicembre, utilizzando però una singolare formulazione, in quanto la maggior parte delle scadenze viene prorogata al 31 marzo 2011, prevedendo la possibile emissione di un successivo decreto di proroga al 31 dicembre 2011, come se il Governo intendesse prendere tempo, risolvendo l'urgenza di evitare le scadenze del 31 dicembre ma riservandosi di valutare l'effettiva proroga per tutto il 2011.

Per quanto concerne i tributi locali, sono due le scadenze di interesse posticipate al 31 marzo 2011.

La prima è di notevole rilevanza per i Comuni, alle prese con la necessità di attivare procedure di gara al fine di affidare il servizio di riscossione coattiva dei tributi locali, non protendo procedere oltre con le proroghe delle gestioni che in passato siano state oggetto di affidamenti diretti.

La scadenza è stata oggetto di notevoli critiche, per una serie di problemi pratici tra i quali ricordiamo la diseconomicità di procedure di gara obbligatoriamente attivate da Comuni di piccole dimensioni, oppure il problema dell'asimmetria tra gli strumenti di riscossione in possesso di Equitalia e quelli utilizzabili dalle altre società del settore. Queste ed altre problematiche hanno generato un pressing da parte dell'Anci per ottenere la proroga della scadenza in oggetto, che è stata infine ottenuta tramite il D.L. 225/2010; vi terremo informati sul fatto se interverrà una successiva proroga al 31 dicembre oppure se dovrà essere rispettata la scadenza del 31 marzo, ipotesi quest'ultima di difficile attuazione, salvo che il Governo intervenga repentinamente con una serie di provvedimenti correttivi delle criticità che hanno generato la proroga.

Il secondo provvedimento di interesse riguarda la disciplina di cui all'art. 19 del D.L. 78/2010: terminate entro il 30 settembre 2010 le operazioni dell'Agenzia del Territorio inerenti l'articolo 2, comma 36, del D.L. 262/2006 (principalmente, la rilevazione degli immobili da accatastare in quanto hanno perso o non hanno mai avuto i requisiti per la ruralità), ai contribuenti è stato concesso il termine del 31 dicembre per provvedere all'accatastamento, dopodichè a partire dal 1° gennaio 2011 sarebbe intervenuta l'Agenzia del Territorio con l'accatastamento d'ufficio, a spese del contribuente, e con l'attribuzione di una rendita presunta.

E' evidente l'interesse dei Comuni all'operazione in oggetto, che consente

l'emersione di una rilevante mole di immobili oggetto di tassazione ICI; il problema è che l'operazione non sta rispettando le aspettative, a causa di una serie di problematiche quali il disincentivo all'accatastamento spontaneo derivante dal fatto che esso non pone il contribuente al riparo dalle successive conseguenze in materia urbanistica, che in diversi casi possono essere molto pesanti, con implicazioni anche penali.

I Comuni avrebbero dovuto attendere ancora mesi per vedere i risultati dell'operazione in oggetto, considerato che prima l'Agenzia del Territorio avrebbe comunque dovuto procedere con i laboriosi accatastamenti d'ufficio, cosicché la proroga del D.L. 225/2010 al 31 marzo 2011 posticipa ulteriormente i tempi non brevi entro i quali i Comuni potranno beneficiare dell'operazione di emersione in oggetto.

Rileviamo infine un'ultima proroga presente nel D.L. 225/2010, che riguarda i soli Comuni della Campania, in quanto vengono prorogati al 31 marzo i poteri straordinari assegnati alle amministrazioni locali di tale regione in materia di TARSU e TIA.

[Visualizza link ed allegati](#)

Tributi vari - Modifica tasso di interesse

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 7 dicembre 2010, nel quale ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissato all' 1,5 % in ragione d'anno con decorrenza 1° gennaio 2011.

GUIDA OPERATIVA

Con il provvedimento in oggetto si procede all'incremento all' 1,5 % del tasso d'interesse legale, attestato all' 1 % dal 1° gennaio 2010.

Tale novità acquisisce una particolare importanza, in materia di tributi locali, in relazione alla Legge Finanziaria 2007, che al comma 165 aveva costretto i Comuni a mettere mano ai propri regolamenti per determinare il tasso di interesse da applicare sia agli accertamenti sia ai rimborsi, utilizzando come parametro proprio il tasso di interesse legale, con possibilità di variarlo di 3 punti percentuali in aumento o in riduzione (si ricorda inoltre che con nota 6464/2007 del 20/04/07 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che in mancanza di regolamentazione si applica automaticamente il tasso di interesse legale).

Gli uffici tributi dovranno pertanto prestare attenzione al fatto (e dovranno verificare che anche i software gestionali si adeguino alla novità) che nei calcoli relativi agli interessi applicabili ad accertamenti e rimborsi si dovrà utilizzare l' 1,5 % (variato dell'eventuale spread deliberato) con decorrenza 1° gennaio 2011.

Il provvedimento è di rilievo anche in una seconda casistica: quella del ravvedimento operoso per tutte le tipologie di tributi locali, in quanto è noto che il contribuente per

utilizzarlo deve applicare al tributo sia la sanzione ridotta sia l'interesse legale calcolato a giorno; anche nel caso del ravvedimento gli uffici dovranno pertanto prestare attenzione (e verificare l'aggiornamento dell'eventuale software dedicato) al nuovo tasso applicabile dal 1° gennaio 2011.

Relativamente ai calcoli, si precisa che qualora il periodo di riferimento comprenda sia giorni precedenti al 31 dicembre 2010 sia giorni successivi, dovrà essere effettuato un doppio conteggio, in quanto ai primi andrà applicato l' 1 %, mentre ai secondi (giorno 1° gennaio 2011 e seguenti) andrà applicato l' 1,5 %.

[Visualizza link ed allegati](#)

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

GENNAIO

RAGIONERIA

1

sabato

- ↳ Decorrenza obbligo di utilizzare mod. F24EP per i versamenti IVA e INPS (Risoluzione Agenzia Entrate n. 101/E del 07/10/2010 - Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 07/10/2010)
- ↳ Primo giorno dal quale le pubblicazioni cartacee cessano di avere valore ai fini di pubblicità legale (art. 32, c. 5, Legge 69/2009; art. 2, c. 5, D.L. 194/2009)

15

sabato

- ↳ Emissione e annotazione delle fatture differite del mese precedente
- ↳ Annotazione nel registro dei corrispettivi degli incassi del mese precedente da scontrini e ricevute

16

domenica

- ↳ Versamento IVA del mese precedente da parte dei contribuenti mensili
- ↳ Versamento imposta sugli intrattenimenti

20

giovedì

- ↳ Comunicazione al Tesoriere delle informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito (Art. 2, c.6, D.M. 135553/2006)

25

martedì

- ↳ Trasmissione telematica elenchi INTRASTAT del mese o trimestre precedente (attività commerciale)

30

domenica

- ↳ Liquidazione diritti di segreteria del mese (Art. 41, L. 604/1962)
- ↳ Presentazione del conto della gestione 2010 da parte dell'economista, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che maneggi denaro o gestisca beni dell'ente (Art. 223, c. 1, TUEL - Art. 2-quater, c. 6, lett. d, D.L. 154/2008)

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

GENNAIO

RAGIONERIA

30
domenica

- ↳ Presentazione del conto della gestione di cassa 2010 da parte del Tesoriere (Art. 226, c. 1, TUEL - Art. 2-quater, c. 6, lett. b, D.L. 154/2008)

31
lunedì

- ↳ Termine ultimo trasmissione all'Agenzia delle Entrate dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, per errori comunicazione black list da luglio a settembre 2010 o 3° trim. 2010 (Circolare Agenzia Entrate 54/E del 28/10/2010)
- ↳ Trasmissione elenchi INTRA-12 del mese precedente e versamento IVA (attività istituzionale)
- ↳ Trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati per il monitoraggio del Patto di stabilità 2010 (D.M. 16/07/2010)
- ↳ Trasmissione dati operazioni del mese precedente con paesi black list (Circolare Agenzia Entrate n. 53/E del 21/10/2010 - Art. 1, D.L. 40 del 25/03/2010 conv. Legge 73 del 22/05/2010)
- ↳ Trasmissione dati operazioni del trimestre precedente con paesi black list (Circolare Agenzia Entrate n. 53/E del 21/10/2010 - Art. 1, D.L. 40 del 25/03/2010 conv. Legge 73 del 22/05/2010)
- ↳ Emissione mandati per regolarizzare i versamenti del mese effettuati dal Tesoriere ai sensi dell'art. 185, c. 4, D.Lgs. 267/2000

TRIBUTI

20
giovedì

- ↳ Termine ultimo per presentare dichiarazioni TARSU anno 2010

31
lunedì

- ↳ Trasmissione ai Comuni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi 2009 dei residenti ai fini della partecipazione all'attività di accertamento (art. 1, c. 53, Legge 296/2006)

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

GENNAIO

TRIBUTI

31
lunedì

→ Scadenza versamento TOSAP permanente anno 2011 in assenza di variazioni (art. 50, c. 2, D.Lgs. 507/1993)

PERSONALE

1
sabato

→ Decorrenza obbligo di utilizzare mod. F24EP per i versamenti IVA e INPS (Risoluzione Agenzia Entrate n. 101/E del 07/10/2010 - Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 07/10/2010)

10
lunedì

→ Versamento ritenute mese precedente effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per cessione quinto (art. 10, Legge 1224/1956)

15
sabato

- Versamento contributi INPDAP dipendenti relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente
- Versamento IRAP metodo 'retributivo' relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente
- Versamento oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi amministratori locali (D.M. 25 maggio 2001)
- Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese precedente

30
domenica

→ Trasmissione mod. DMA relativi al mese precedente

31
lunedì

→ Trasmissione comunicazione assunzione disabili (D.M. 02/11/2010)

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

GENNAIO

PERSONALE

31

lunedì

- ↳ Trasmissione mod. Uniemens relativo al mese precedente
- ↳ Trasmissione monitoraggio personale 4° trim. 2010 (solo per i Comuni soggetti al monitoraggio) (Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 17 del 07/04/2010)
- ↳ Approvazione piano triennale della performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)
- ↳ Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno e alla Funzione Pubblica del rapporto annuale sul lavoro flessibile utilizzato nel 2010 (Art. 17, c. 26, D.L. 78/2009)

FEBBRAIO

RAGIONERIA

15

martedì

- ↳ Emissione e annotazione delle fatture differite del mese precedente
- ↳ Annotazione nel registro dei corrispettivi degli incassi del mese precedente da scontrini e ricevute
- ↳ Comunicazione trimestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, dei dati relativi all'utilizzo di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse (D.M. 389/2003)

16

mercoledì

- ↳ Versamento IVA del mese precedente da parte dei contribuenti mensili
- ↳ Versamento imposta sugli intrattenimenti

20

domenica

- ↳ Comunicazione al Tesoriere delle informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito (Art. 2, c.6, D.M. 135553/2006)

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

FEBBRAIO

RAGIONERIA

25
venerdì

- ↳ Trasmissione telematica elenchi INTRASTAT del mese precedente (attività commerciale)

28
lunedì

- ↳ Liquidazione diritti di segreteria del mese (Art. 41, L. 604/1962)
- ↳ Trasmissione al Ministero dell'Interno del riepilogo delle riscossioni dei diritti di segreteria anno 2010
- ↳ Trasmissione elenchi INTRA-12 del mese precedente e versamento IVA (attività istituzionale)
- ↳ Trasmissione alla Prefettura della certificazione per ricevere la prima rata del contributo sull'IVA dei servizi di trasporto pubblico (art. 4, c. 2, D.M. 22/12/2000)
- ↳ Trasmissione dati operazioni del mese precedente con paesi black list (Circolare Agenzia Entrate n. 53/E del 21/10/2010 - Art. 1, D.L. 40 del 25/03/2010 conv. Legge 73 del 22/05/2010)
- ↳ Emissione mandati per regolarizzare i versamenti del mese effettuati dal Tesoriere ai sensi dell'art. 185, c. 4, D.Lgs. 267/2000

PERSONALE

10
giovedì

- ↳ Versamento ritenute mese precedente effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per cessione quinto (art. 10, Legge 1224/1956)

15
martedì

- ↳ Versamento contributi INPDAP dipendenti relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente
- ↳ Versamento IRAP metodo 'retributivo' relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

FEBBRAIO

PERSONALE

15
martedì

- ↳ Versamento oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi amministratori locali (D.M. 25 maggio 2001)
- ↳ Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese precedente

16
mercoledì

- ↳ Scadenza presentazione autoliquidazione e versamento saldo INAIL 2010 e acconto INAIL 2011

28
venerdì

- ↳ Trasmissione mod. DMA relativi al mese precedente
- ↳ Consegna modello CUD e certificazioni delle ritenute d'acconto
- ↳ Trasmissione mod. Uniemens relativo al mese precedente

MARZO

RAGIONERIA

15
martedì

- ↳ Emissione e annotazione delle fatture differite del mese precedente
- ↳ Annotazione nel registro dei corrispettivi degli incassi del mese precedente da scontrini e ricevute

16
mercoledì

- ↳ Versamento IVA quarto trimestre 2010 da parte dei contribuenti trimestrali
- ↳ Versamento IVA del mese precedente da parte dei contribuenti mensili
- ↳ Versamento IVA a debito risultante dalla dichiarazione per il 2010
- ↳ Versamento imposta sugli intrattenimenti

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

MARZO

RAGIONERIA

20
domenica

- ↳ Comunicazione al Tesoriere delle informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito (Art. 2, c.6, D.M. 135553/2006)

25
venerdi'

- ↳ Trasmissione elenchi INTRASTAT del mese precedente da parte dei contribuenti mensili (attivita' commerciale)

30
mercoledì

- ↳ Liquidazione diritti di segreteria del mese (Art. 41, L. 604/1962)

31
giovedì

- ↳ Approvazione bilancio di previsione 2011 e delibere collegate
- ↳ Trasmissione certificazione patto stabilita' 2010 alla Ragioneria Generale dello Stato (art. 1, comma 110, Legge 220/2010)
- ↳ Trasmissione alla Prefettura, da parte dei Comuni nelle condizioni di cui all'art. 243 del T.U.E.L., dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura nel 2010 del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio acquedotto (D.M. 8 marzo 2010)
- ↳ Trasmissione elenchi INTRA-12 del mese precedente e versamento IVA (attivita' istituzionale)
- ↳ Trasmissione alla Prefettura della richiesta di contributo per l'IVA sui servizi esternalizzati (Art. 6, Legge 488/1999 - Art. 2, c. 9, Legge 244/2007)
- ↳ Trasmissione dati operazioni del mese precedente con paesi black list (Circolare Agenzia Entrate n. 53/E del 21/10/2010 - Art. 1, D.L. 40 del 25/03/2010 conv. Legge 73 del 22/05/2010)
- ↳ Emissione mandati per regolarizzare i versamenti del mese effettuati dal Tesoriere ai sensi dell'art. 185, c. 4, D.Lgs. 267/2000

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

MARZO

TRIBUTI

31
giovedì

- ➔ Trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi ai versamenti ICI e ISCOPI fino al 31 gennaio 2011 (D.M. 10/12/2008)
- ➔ Imposta sulla pubblicità - Trasmissione alla Direzione centrale per la fiscalità locale della situazione riepilogativa dell'anno precedente (Art. 4, c. 2, D.M. 26/04/94)
- ➔ Deliberazioni inerenti i regolamenti tributari con efficacia dal 2011
- ➔ TOSAP - Trasmissione alla Direzione centrale per la fiscalità locale della situazione riepilogativa dell'anno precedente (Art. 4, c. 2, D.M. 26/04/94)

PERSONALE

10
giovedì

- ➔ Versamento ritenute mese precedente effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per cessione quinto (art. 10, Legge 1224/1956)

15
martedì

- ➔ Versamento contributi INPDAP dipendenti relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente
- ➔ Versamento IRAP metodo 'retributivo' relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente
- ➔ Versamento oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi amministratori locali (D.M. 25 maggio 2001)
- ➔ Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese precedente

16
mercoledì

- ➔ Invio telematico dichiarazione INAIL

FINANZA E TRIBUTI

s c a d e n z a r i o

MARZO

PERSONALE

30

mercoledì

↳ Trasmissione mod. DMA relativi al mese precedente

31

giovedì

↳ Trasmissione mod. Uniemens relativo al mese precedente

↳ Trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai propri dipendenti che fruiscono dei permessi retribuiti per l'assistenza a portatori di handicap (art. 24, c. 4, Legge 183/2010)

MANUALE OPERATIVO PER LA RICOSTRUZIONE DEL FONDO

Isa Luchi - Paolo Reali - Luca Tamassia



L'opera, dalla duplice valenza di strumento di approfondimento e di consultazione, si propone di costituire una guida pratica indispensabile per la ricostruzione del fondo per le risorse decentrate, a partire dalla prima costituzione ad oggi, sia per i dipendenti sia per i dirigenti, anche in virtù delle recenti norme restrittive in materia di spese di personale e dell'intensificazione dei controlli ispettivi della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il testo fornisce ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici personale non solo una raccolta organica delle norme che si sono succedute sulla materia ma rappresenta anche una guida pratica all'applicazione degli istituti di alimentazione del fondo ed alla redazione di tutti gli atti correlati.

Alla ricostruzione del fondo per il personale del comparto e della dirigenza sono dedicati due distinti titoli che sviluppano il relativo iter costitutivo per ogni anno, dal 1995 al 2010 e che si concludono con un capitolo sul quadro normativo dal 1990 al 2010 aggiornato e coordinato.

Il testo è corredato da un pratico cd-rom che contenente atti direttamente compilabili di determina e di delibera per la ricostruzione del fondo per il personale del comparto e per la dirigenza; e fogli di lavoro annuali, in formato excel, che consentono attraverso formule fisse di procedere al calcolo del fondo.

Gruppo editoriale



Gruppo editoriale



©
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
RIPRODUZIONE VIETATA

Opera registrata e protetta ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633 e 18 agosto 2000, n. 248 - È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questa opera, del suo titolo, dei suoi caratteri editoriali, della sua organizzazione per parti e dei titoli delle medesime, così come l'inserimento in circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

CEL Servizi srl

Via Ognissanti, 17 • 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871.344841 • Fax 0871.345342
www.celservizi.it
info@celservizi.it